

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 2019, n. 94

Regolamento concernente modalita' e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta. (19G00102)

(GU n.196 del 22-8-2019)

Vigente al: 6-9-2019

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e in particolare l'articolo 21, comma 20-bis;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante «Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta»;

Visto il formale assenso espresso dalla Regione Valle d'Aosta sul presente regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ivi compresa la terza prova scritta di lingua francese disciplinata con la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11.

Art. 2

Valutazione delle prove d'esame

1. La commissione di esame dispone di quaranta punti per la valutazione delle prove scritte e di venti punti per la valutazione del colloquio.

2. Le tre prove scritte sono valutate in ventesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quaranta punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati e il totale e' rideterminato sulla base dell'allegata tabella A.

Art. 3

Accertamento della conoscenza  
della lingua francese

1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, la commissione d'esame:

a) ridetermina il punteggio attribuito alla prova scritta di francese sulla base della tabella A allegata alla predetta legge regionale;

b) formula, dopo aver attribuito il punteggio al colloquio, una valutazione, espressa in decimi anche con frazioni di mezzo punto, della competenza dimostrata in lingua francese;

c) determina la votazione complessiva da assegnare al candidato tramite la media tra i punteggi di cui alle lettere a) e b), arrotondando per eccesso nel caso in cui il punteggio non esprima una votazione per numero intero o per frazioni di mezzo punto.

#### Art. 4

##### Disposizioni finali e abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 giugno 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2887

Tabella A  
(prevista dall'art. 2, comma 2)

Rideterminazione in ventesimi della somma dei punteggi attribuiti alla prova scritta di italiano e alla prova scritta di francese

Somma dei punteggi delle due prove	Conversione in ventesimi
0-1	0
2-3	1
4-5	2
6-7	3
8-9	4
10-11	5
12-13	6
14-15	7
16-17	8
18-19	9
20-21	10
22-23	11
24-25	12
26-27	13
28-29	14
30-31	15

	32-33		16	
+-----+		+-----+		+-----+
	34-35		17	
+-----+		+-----+		+-----+
	36-37		18	
+-----+		+-----+		+-----+
	38-39		19	
+-----+		+-----+		+-----+
	40		20	
+-----+		+-----+		+-----+

**Nota.**

Esempio: il candidato che ottiene un punteggio della prova scritta di italiano di 15/20 e un punteggio della prova scritta di francese 13/20, avra' un punteggio di 28/40 (15+13). Il risultato utile alla determinazione del punteggio globale delle prove scritte di italiano e francese sara' di 14/20.